

Le novità della Legge di Stabilità per il 2016

NUOVO REGIME FORFETTARIO

*Regime fiscale agevolato per professionisti e
imprese di piccole dimensioni*

Legge di Stabilità 2016

- Ha previsto una revisione complessiva del regime forfetario 2015, rendendolo più vantaggioso per giovani professionisti e imprese di piccole dimensioni.



Requisiti

SOGGETTIVI

- Persone fisiche che esercitano attività d'impresa;
- Professionisti;
- Imprese familiari;

Esclusione per:

- Non residenti ad eccezione di cittadini UE che producono almeno il 75% del reddito complessivo sul territorio italiano;
- Soggetti che partecipano a società di persone o associazioni professionali;

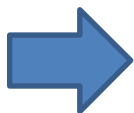
Requisiti

OGGETTIVI

- I Ricavi devono rispettare un tetto massimo che varia a seconda dell'attività. Per gli Assistenti Sociali questo limite è pari ad € 30.000 con un coefficiente di redditività pari al 78%. Nella slide successiva verranno riepilogati sinteticamente per i vari codici ATECO il limite dei ricavi ed il relativo coefficiente di redditività;
- Valore beni strumentali non superiore ad € 20.000;
- Spese per lavoratori dipendenti e assimilati non superiore ad € 5.000;
- Eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati non eccedenti € 30.000.

Tabella 1.1. – Limite ricavi e coefficienti redditività

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA		COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
		DEI RICAVI/COMPENSI		
		Fino al 31.12.15	STABILITA' 2016	
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	25.000	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	50.000	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	30.000	67%



Reddito di lavoro dipendente

2015

- Il regime forfettario era possibile solo se i redditi professionali erano superiori a quelli di lavoro dipendente. Non era necessaria la verifica nel caso in cui la somma dei due redditi non eccedeva € 20.000 o il lavoro dipendente era cessato.

2016

- Il regime forfettario non è possibile solo se i redditi di lavoro dipendente eccedono l'importo di € 30.000 (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Start-up

2015

- Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfettariamente era ridotto di un terzo.

2016

- Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Questa regola si applica per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività.

Tassazione

Nuove attività

- **Imposta sostitutiva** del 5% per i primi 5 anni di attività;
- **Imposta sostitutiva** del 15% per gli anni successivi e fino al mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi d'accesso.
-

Attività già esistenti

- **Imposta sostitutiva** del 15% per chi già esercita un'attività professionale o di impresa ed è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi nell'annualità precedente.

Si tratta di un'imposta unica sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali comunali e dell'Irap.

Esempio – Professionista nuova attività

Determinazione della base imponibile e dell'imposta sostitutiva

A	COMPENSI	€ 20.000
B	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'	78%
C	IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI	€ 15.600 (A*B)
D	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	€ 3.500
E	IMPONIBILE	€ 12.100 (C-D)
F	ALIQUOTA NUOVE ATTIVITA'	5%
G	IMPOSTA SOSTITUTIVA	€ 605,00 (E*F)

Fac simile di fattura

Logo

Indirizzo

C.F. e P.Iva

Nome Cliente Indirizzo Partita IVA

Fattura N° _____ del ____/____/____

Descrizione prestazione

Imponibile € 100,00 euro

Contributo INPS € 4,00 euro

Totale fattura € 104,00 euro

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.

Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.

Imposta di bollo assolta sull'originale (solo se la fattura supera 77,47 euro)

Semplificazioni fiscali

- Non soggezione a studi di settore;
- Nessun obbligo di tenuta registri IVA obbligatori;
- Nessun obbligo di presentazione dichiarazione IVA;
- Nessun obbligo di presentazione dichiarazione IRAP;
- Mancato addebito Iva su fatture (indicazione normativa a margine);
- Compensi non soggetti a ritenuta d'acconto.

Pertanto il costo della gestione della posizione fiscale è molto contenuto

Riepilogando

- Determinazione forfettaria del reddito imponibile con limite dei ricavi fissato per gli assistenti sociali pari a € 30.000;
- Dal 01.01. 2016 il nuovo regime forfettario sarà l'unico regime agevolato;
- I contribuenti ex minimi possono continuare a fruire del regime di vantaggio optato fino a naturale scadenza (per 5 anni ovvero fino al compimento del 35° anno di età);
- Coloro che hanno già un'attività possono utilizzare il nuovo regime senza effettuare alcuna comunicazione preventiva (vale il comportamento concludente).

VADEMECUM FORFETTARI

LIMITI RICAVI E COMPENSI	€ 30.000	FATTURE CON IVA	SENZA IVA
CALCOLO DEL REDDITO	FORFAIT DEI RICAVI 78%	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	NO
TENUTA' CONTABILITA'	NO	SOSTITUTO D'IMPOSTA	NO
BENI STRUMENTALI	MAX € 20.000	STUDI DI SETTORE	NO
LAVORO DIPENDENTE	PUO' CONVIVERE FINO A € 30.000	DURATA	NESSUNA SCADENZA
IMPOSTE DIRETTE	SOSTITUTIVA 5% O 15% E NIENTE ADDIZIONALI	MODELLO UNICO	SI
IRAP	NO	CONTRIBUTI	SI – ISCRIZIONE INPS G.SEPARATA

LO STUDIO TRIBUTARIO EGIDI E' LIETO DI OFFRIRE
LA MIGLIORE CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI

Studio Tributario Egidi & Partner
Via di Novella, 22 - 00199 Roma
Tel. +39 0632110188 - Fax +39 0632503492
info@studiotributarioegidi.it

Visita il nostro sito
www.studiotributarioegidi.it